



UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIONE
VAL D'ENZA E DEGLI ENTI ADERENTI – PROGETTO DEL SERVIZIO AI
SENSI DELL'ART. 23, COMMA 15, DEL D. LGS. 50/2016**

CIG MASTER: 9596146E2E

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Il presente progetto di appalto viene redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d. Lgs. 50/2016 e disciplina la prestazione inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 106 e ss. del d. Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore dell'Unione Comuni Val d'Enza e degli Enti aderenti l'Unione, ed in particolare:

- a) Unione Comuni Val d'Enza;
- b) Comune di Bibbiano;
- c) Comune di Campegine;
- d) Comune di Canossa;
- e) Comune di Cavriago;
- f) Comune di Gattatico;
- g) Comune di Montecchio Emilia;
- h) Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- i) Comune di San Polo d'Enza;
- j) ASP Carlo Sartori;
- k) Azienda Speciale del Comune di Cavriago "CavriagoServizi".

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del d. Lgs. 50/2016, assumendo l'elemento relativo al costo la forma di prezzo fisso, determinato dalla commissione di brokeraggio assicurativo.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice, ragion per cui all'elemento di natura economica non sarà attribuito alcun punteggio.

Le percentuali di provvigione, sul premio imponibile di polizza, delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza sono pari a:

- RCA: 5,00%;
- CTV: 5,00%;
- All Risks: 10,00%;
- Infortuni: 10,00%;
- RCT/O: 10,00%;
- Tutela Legale: 10,00%;
- RC Patrimoniale: 10,00%;
- Furto Artoteca: 10,00%.

Le percentuali sopra indicate verranno applicate anche ai contratti assicurativi che verranno affidati dopo la scadenza delle attuali polizze, così come ad eventuali nuove polizze per rischi ad oggi non assicurati, verrà applicata la provvigione del 10%.

La situazione assicurativa degli Enti partecipanti alla presente procedura di affidamento è riassunta nell'Allegato A – Elenco Polizze (i premi indicati sono lordi e al netto di eventuali regolazioni).

Mentre nell'Allegato B è riportata la situazione dei sinistri degli ultimi 5 anni.

La procedura viene esperita in maniera congiunta tra gli Enti sopra elencati, così come espresso negli atti di indirizzo approvati dalle rispettive Giunte comunali, i cui estremi sono riportati nelle singole determine a contrattare.

L'affidamento avviene in unico lotto al fine di garantire agli Enti partecipanti alla presente procedura un supporto omogeneo e coordinato in materia assicurativa, ciò in considerazione del fatto che l'Unione, i Comuni che la costituiscono nonché i loro enti strumentali e *in house*, si trovano ad affrontare problematiche in materia assicurativa strettamente correlate che richiedono approcci gestionali e risolutivi comuni, anche in considerazione delle funzioni trasferite in capo all'Unione da parte dei suddetti Enti.

Il capitolato prestazione del servizio, di cui all'art. 2 del presente progetto del servizio, è comune a tutti gli Enti aderenti alla procedura.

Si precisa che ogni Ente aderente alla presente procedura procederà a:

- Acquisire un proprio CIG derivato da quello master, a comunicarlo al broker affidatario e ad utilizzarlo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- Stipulare un proprio contratto con il broker aggiudicatario;
- Ottemperare agli obblighi sulla vigilanza e sulla corretta esecuzione del contratto.

Si precisa che il broker aggiudicatario dovrà:

- Stipulare un contratto con ogni Ente aderente alla presente procedura;
- Emettere una garanzia definitiva per ogni Ente aderente alla presente procedura.

Norme di riferimento:

- L. n. 241/1990;
- D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l'art.192;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L. n. 94/2012 (c.d. Spending review I);
- L. n. 135/2012 (c.d. Spending review II);
- D. Lgs. n. 33/2013;
- D. Lgs. 209/2005;
- Regolamenti ISVAP competenti in materia.

2. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente capitolato concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione, ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, da rendere a favore dell'Unione Comuni Val d'Enza e degli Enti aderenti l'Unione, ed in particolare:

- a) Unione Comuni Val d'Enza;
- b) Comune di Bibbiano;
- c) Comune di Campegine;
- d) Comune di Canossa;
- e) Comune di Cavriago;
- f) Comune di Gattatico;
- g) Comune di Montecchio Emilia;
- h) Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- i) Comune di San Polo d'Enza;
- j) ASP Carlo Sartori;
- k) Azienda Speciale del Comune di Cavriago "CavriagoServizi".

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La prestazione avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio in data 01/01/2023.

Si prevede fin da ora la possibilità di rinnovare l'affidamento per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e pertanto dal 01/01/2025 al 31/12/2026.

Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli Enti elencati al precedente art. 1.

Il Broker dovrà inoltre garantire al termine della prestazione contrattuale tutte le attività necessarie al corretto subentro del nuovo Broker contraente, senza per questo poter pretendere alcuna remunerazione ulteriore.

Sarà possibile inoltre la proroga ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta né per l'Unione Val d'Enza né per gli Enti di cui al precedente art. 1, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di

Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Le percentuali di provvigione, sul premio imponibile di polizza, delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza sono pari a:

- RCA: 5,00%;
- CVT: 5,00%;
- All Risks: 10,00%;
- Infortuni: 10,00%;
- RCT/O: 10,00%;
- Tutela Legale: 10,00%;
- RC Patrimoniale: 10,00%;
- Furto Artoteca: 10,00%.

Le percentuali sopra indicate verranno applicate anche ai contratti assicurativi che verranno affidati dopo la scadenza delle attuali polizze, così come ad eventuali nuove polizze per rischi ad oggi non assicurati, verrà applicata la provvigione del 10%.

Applicando le percentuali sopra indicate ai premi attualmente in essere, il valore dell'appalto per il primo biennio contrattuale è pari ad € 94.802,70.

Il valore dell'eventuale rinnovo contrattuale è pari ad € 94.802,70.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 189.605,40.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d. Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e come tale esplicitamente escluso dall'applicazione del citato comma 3.

Si ribadisce che gli importi sono stimati e che potranno variare in seguito anche ai cambiamenti delle esigenze assicurative da parte degli Enti. Pertanto l'importo è da ritenersi indicativo e solamente finalizzato alla corretta individuazione della procedura di appalto ed ai correlati adempimenti.

ART. 4 – PRESTAZIONI

Il broker, con propri mezzi ed organizzazione, metterà a disposizione dell'Unione Val d'Enza e degli di cui all'Art. 1, i propri servizi, le cui prestazioni (elenco indicativo e non esaustivo), concertate con i competenti uffici della committenza, contempleranno:

-
- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche connesse degli Enti Committenti;
 - b) Analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze della Committenza;
 - c) Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Committenza;
 - d) Effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate in relazione alle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa della Committenza, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
 - e) Assistenza nello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi, nella predisposizione dei capitolati e dei disciplinari di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge. Il capitolato e la documentazione di gara dovranno essere consegnati entro il termine utile all'espletamento della procedura di gara, compatibilmente con le scadenze delle coperture in corso, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata circa l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da indicare a base di gara, il tutto nell'osservanza e nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di conflitto di interessi;
 - f) Gestione amministrativa delle polizze e segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e dei premi dovuti, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio della prestazione del servizio. La gestione dovrà essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del servizio affidato con questa gara. Il broker pertanto dovrà attivarsi e raccordarsi con il broker uscente al fine di realizzare un efficiente passaggio di consegne nella gestione dei sinistri e del pacchetto assicurativo nel suo insieme. Si precisa che qualsiasi comunicazione e/o documentazione relativa ai precitati sinistri, anche se rilasciata dalle Compagnie, dovranno

obbligatoriamente essere trasmesse alla Committenza con tutti i riferimenti finalizzati ad identificare i medesimi sinistri;

- g) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori;
- h) Assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori e con gli utenti della Committenza per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (polizze assicurative, fideiussioni, ecc.), anche mediante la predisposizione di articoli tipo da inserire nei capitolati di gara;
- i) Consulenza e assistenza in merito alle coperture assicurative attivate o da attivare in relazione a qualsiasi tipo di attività promossa dall'Ente, anche in collaborazione con altri soggetti, siano essi pubblici o privati, con studio relativo alle coperture assicurative previste o da prevedere in qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati;
- j) Fornitura dei supporti informatici da utilizzarsi per l'esecuzione e la gestione del servizio;
- k) Formazione ed aggiornamento del personale indicato dalla Committenza in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa con minimo di 3 giornate all'anno (aggiornamenti almeno quadrimestrali *on site*);
- l) Gestione di tutte le polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione di tutti i sinistri passivi. Pertanto ogni comunicazione relativa alle citate polizze assicurative avverranno per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alle stesse saranno svolti per conto della Committenza direttamente dal broker stesso. Il broker, al ricevimento da parte della Committenza di segnalazioni e denunce relativi a sinistri coperti dalle polizze assicurative attivate dalla Committenza stessa, provvederà alla ricezione e all'istruttoria di tali pratiche ed al tempestivo inoltro alla Compagnia di riferimento;
- m) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi nelle modalità indicate dalla Committenza e sulla base di quanto previsto nel progetto di gara;
- n) Elaborazione di una relazione trimestrale sullo stato dei sinistri e sullo stato di definizione delle pratiche risarcitorie. La relazione dovrà contenere dei riepiloghi, relativi alla:
 - a. Situazione dei sinistri passivi passati a Compagnia sulle coperture della Committenza e distinti per polizza, contenente almeno:
 - i. Identificativo attribuito dal broker;
 - ii. Identificativo assegnato dalla Compagnia;
 - iii. Dati del danneggiato;
 - iv. Data e luogo dell'evento;
 - v. Data e stato di avanzamento della pratica, comprensivo dei singoli aggiornamenti del procedimento;
 - vi. Valore richiesto dalla controparte;

-
- vii. Valore riservato con dettaglio di eventuali scoperti e/o franchigie;
 - viii. Data e importo eventualmente liquidato.
 - b. Situazione dei sinistri attivi gestiti dal broker, contenente l'indicazione di quanto effettuato per ciascun sinistro per addivenire al risarcimento del danno, dei solleciti inoltrati in tal senso alle Compagnie e i motivi del mancato pagamento, criticità e adempimenti analoghi, le strategie da attuare a breve e medio termine per ottenere il risarcimento stesso. Tali riepiloghi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi alla Committenza con l'indicazione, per ciascun sinistro, del numero di riferimento attribuito dal broker.
 - o) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo della Committenza con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi od ottimizzazioni conseguite e le strategie da attuare nel breve e nel medio termine, da presentare entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel rapporto dovranno essere evidenziati eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture;
 - p) Predisposizione annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposite schede informative sulle polizze assicurative e loro appendici dell'Unione Val d'Enza e degli Enti di cui all'art. 1, contenenti indicazioni sui rischi assunti dalle varie Compagnie, i premi e gli indennizzi in caso di sinistro, con ipotesi ed esempi concreti, nonché aggiornamento di tali schede durante l'anno, in caso di modifiche intervenute successivamente a tale data;
 - q) Al termine del contratto il broker dovrà garantire collaborazione nel passaggio di consegne al broker subentrante;
 - r) Attività e metodologie esplicitate nell'offerta tecnica.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, impiegando in particolare, risorse organizzative, umane e supporti informatici di entità non inferiore, per quantità e qualità, a quelle ivi indicate.

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente Unico, per il servizio in oggetto, nei confronti dell'Unione Val d'Enza e degli Enti di cui all'art. 1. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker dovrà anche individuare un sostituto del Referente, anch'esso adeguatamente preparato che, in assenza di quest'ultimo, ne faccia le veci.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' esplicitamente convenuto che resta in capo alle Amministrazioni di cui all'Art. 1 l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui sopra le Amministrazioni di cui all'Art. 1 autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Il broker non può impegnare le Amministrazioni di cui all'Art. 1, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto degli Enti.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE – PAGAMENTO DEI PREMI

Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell'attività di consulenza e/o d'intermediazione del broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure a evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al broker, restando a esclusivo onere e impegno di quest'ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle Compagnie di assicurazione.

Il broker sarà responsabile e terrà indenne la Committenza da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.

E' fatta salva ogni eventuale diversa soluzione di pagamento dei premi, da concordarsi per iscritto e di volta in volta.

Nell'ambito della gestione delle polizze, il broker affidatario dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando la Committenza da qualsiasi pretesa da parte delle Compagnie di assicurazione.

La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il broker si impegna a rilasciare agli Enti committenti le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative. La condotta si configura inoltre come inadempimento contrattuale.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker si impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato, del disciplinare di gara e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni committenti. Le Amministrazioni committenti sono comunque in ogni caso libere di accettare in tutto o in parte le proposte presentate;
- Garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti di assicurazione;
- Mettere a disposizione della Committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa le coperture dei rischi insiti nelle attività delle Amministrazioni committenti;
- Dare la disponibilità - esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su esplicita richiesta da parte delle Amministrazioni committenti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire ai Contraenti di effettuare la liquidazione;
- Richiedere, con anticipo di almeno 60 giorni, la comunicazione di ogni elemento variabile previsto nelle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione, ecc.) necessarie in fase di regolazione del premio;
- Inviare, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale e comunque nel rispetto dei termini previsti dai contratti, le comunicazioni per la disdetta o la modifica delle polizze assicurative in essere;
- Fornire la necessaria assistenza, anche per il tramite di un collaboratore adeguatamente formato e mediante incontri presso le sedi della Committenza, alle riunioni con le strutture della Committenza allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo, della gestione tecnica e delle caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo, nel rispetto della disciplina codicistica;
- Fornire la necessaria assistenza, anche per il tramite di un collaboratore adeguatamente formato e mediante incontri presso le sedi della Committenza, qualora nell'ambito dell'attività amministrativa della Committenza risultasse necessaria una consulenza in materia assicurativa;
- Prendere atto dei sinistri, siano essi attivi o passivi, e comunicare l'apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;

- Fornire la necessaria assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli uffici preposti della Committenza alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (a titolo esemplificativo: fotografie, denunce, preventivi di spesa, verbali, ecc.);
- Trattare direttamente della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
- Definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile con una soddisfacente liquidazione, previa autorizzazione e benestare da parte dell'Ente Committente;
- Effettuare un costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
- Fornire consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- Fornire assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità, del risarcimento del danno e in materia assicurativa;
- Far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 del succitato D.P.R., nonché dal Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 87 del 15/09/2017 e disponibile al seguente collegamento: <https://www.unionevaldenza.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali-e-normativi/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento>;
- Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare il Broker deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale, non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il broker dovrà eseguire la prestazione secondo i contenuti del presente capitolo con impiego di mezzi e risorse propri. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Gli Enti committenti si impegnano a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza la preventiva consulenza del broker;
- Rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al

broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto degli Enti committenti, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- Indicare espressamente, in ciascun capitolo di appalto relativo alle gare per l'affidamento di polizze assicurative la percentuale della provvигione che la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al broker;
- Fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio in oggetto.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è responsabile:

- Del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli Enti committenti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri;
- Qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio, l'Amministrazione Committente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista di cui all'art. 9 del presente capitolo;
- Dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente capitolo purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker dovrà essere in possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D. Lgs 209/2005, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 1.000.000,00 per ciascun sinistro ed a Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità.

ART. 10 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ'

Le Amministrazioni Committenti hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi delle Amministrazioni Committenti, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato o nel progetto di servizio presentato in sede di gara, l'impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale così come previsto nei seguenti punti:

- € 500,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o violazioni del presente capitolato;
- 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di persistente inadempimento e ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione a mezzo PEC, rispetto alla quale il broker avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 15 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 15 giorni:

- Il broker esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- Il broker invii ai contraenti congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura di € 5.000,00, le Amministrazioni Committenti si riservano di rivalersi nei confronti della Società di Brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale come previsto al successivo art. 14 senza pagamenti di alcun onere da parte delle Amministrazioni Committenti.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, il Broker affidatario dovrà depositare almeno 10 giorni prima alla stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa dovrà essere resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Unione Val d'Enza. Si precisa che le singole amministrazioni di cui all'art. 1 procederanno alla stipula di un proprio contratto ed all'acquisizione del relativo codice CIG derivato, pertanto il broker affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva per ogni Ente.

La garanzia di cui sopra potrà beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente capitolato.

ART. 12 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Broker affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il broker affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il broker affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Broker affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Broker affidatario si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Broker affidatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Broker affidatario non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto della determinazione 3 maggio 2017, n. 556 di ANAC.

Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto il Broker affidatario dovrà inviare apposita comunicazione in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:

- La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d. Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- In caso di cessione dell'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

-
- L'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
 - La circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
 - La violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
 - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
 - Sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - Qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato/rinnovato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
 - L'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera inviata via PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

ART. 14 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà delle Amministrazioni Committenti recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno venti giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 15 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Il Broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice per le seguenti attività: formazione e aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme informatiche dedicate o siti web. È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso.

ART. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso in cui il servizio non possa essere espletato, a causa di sciopero del personale, deve essere dato preavviso al Committente almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata.

La Committenza si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.

ART. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. L'Ente per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al Referente Unico, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dal Foro di Reggio Emilia in via esclusiva.

ART. 20 – NORMATIVA APPLICABILE – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in particolare alle norme dello Statuto, del Regolamento di Contabilità dell'Ente, al Codice, al D.Lgs. n. 81/2008 ed al Codice Civile.

Si richiamano, in particolare, l'articolo 1754 del Codice Civile, il D.Lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto riferito all'esecuzione del presente affidamento sono a carico dell'impresa affidataria del servizio. L'entità presunta delle spese è stimata nel disciplinare di gara.

3. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

VALORE PERIODO CERTO DELL'APPALTO	€ 94.802,70
VALORE EVENTUALE RINNOVO	€ 94.802,70
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 189.605,40

Dettaglio economico delle voci che compongono il valore dell'appalto, suddiviso per i singoli Enti:

Descrizione Ente	Provvidigione Annuia	Provvidigione 2 anni	Provvidigione rinnovo - Eventuale	Valore complessivo con opzioni
ASP CARLO SARTORI	9.430,37 €	18.860,74 €	18.860,74 €	37.721,48 €
AZIENDA SPECIALE "CAVRIAGO SERVIZI"	710,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €	2.840,00 €
COMUNE DI BIBBIANO	4.236,40 €	8.472,80 €	8.472,80 €	16.945,60 €
COMUNE DI CAMPEGINE	3.324,14 €	6.648,28 €	6.648,28 €	13.296,56 €
COMUNE DI CANOSSA	2.873,97 €	5.747,94 €	5.747,94 €	11.495,88 €
COMUNE DI CAVRIAGO	7.265,52 €	14.531,04 €	14.531,04 €	29.062,08 €
COMUNE DI GATTATICO	3.332,25 €	6.664,50 €	6.664,50 €	13.329,00 €
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	4.872,38 €	9.744,76 €	9.744,76 €	19.489,52 €
COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	3.732,82 €	7.465,64 €	7.465,64 €	14.931,28 €
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	4.942,78 €	9.885,56 €	9.885,56 €	19.771,12 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ENZA	2.680,72 €	5.361,44 €	5.361,44 €	10.722,88 €
Totali:	47.401,35 €	94.802,70 €	94.802,70 €	189.605,40 €

Si ribadisce che trattasi di importi stimati, i quali potranno variare in seguito anche ai cambiamenti delle esigenze assicurative da parte degli Enti. Pertanto l'importo è da ritenersi indicativo e solamente finalizzato alla corretta individuazione della procedura di appalto ed ai correlati adempimenti.

4. SCHEMA DI CONTRATTO

I contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa, di seguito si riporta lo schema di contratto dell'Unione Val d'Enza.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE VAL D'ENZA

Provincia di REGGIO EMILIA

Repertorio nr. XXXX

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELL'UNIONE VAL D'ENZA – PERIODO 01.01.2023/31.12.2024,
RINNOVABILE FINO AL 31/12/2026. CIG DERIVATO N. XXXXXXXXX**

-----**Repubblica Italiana**-----

L'anno 20XX, il giorno XX, del mese di XXXXXXXX, presso la sede dell'Unione Val d'Enza, via XXIV Maggio n. 47 – Barco di Bibbiano (RE), avanti a me dott. _____, nato a _____ il ____/____/19____, C.F. _____, Segretario dell'Unione Val d'Enza, per legge autorizzato a ricevere gli atti dell'Unione, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- 1) La dott.ssa _____, nata a ____ il ____/____/19____, C.F. _____, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari dell'Unione Val d'Enza, e che dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Val D'Enza (C.F. 91144560355), di seguito "Committente";
- 2) Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____, il ____/____/19____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, C.F./P.I. _____, domiciliato/a per la carica presso la sede legale in _____ - via _____, n. ____ , di seguito "Appaltatore".

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario dell'Unione sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.

-----**PREMESSO CHE**-----

- Con determinazione a contrattare n. *** del **/**/2022 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari dell'Unione Val d'Enza, si è dato mandato all'Ufficio Appalti – Area Servizi e Forniture della medesima Unione, di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del d. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio

di brokeraggio assicurativo, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni;

- Con determinazione n. *** del **/**/2022 a firma del Responsabile dell'Ufficio Appalti – Area Servizi e Forniture dell'Unione Val d'Enza è stato approvato il bando di gara;
- La procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER";
- Con determinazione n. *** del **/**/2022 a firma del Responsabile dell'Ufficio Appalti – Area Servizi e Forniture dell'Unione Val d'Enza è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice a favore di: *****, con sede in ***** C.F. ***** e P.IVA *****;
- Con determinazione n. *** del **/**/2022 a firma del Responsabile dell'Ufficio Appalti – Area Servizi e Forniture dell'Unione Val d'Enza è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, avendo le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara dato esito positivo;

----- **TUTTO CIO' PREMESSO -----**

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Unione val d'Enza, ai sensi del d. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti depositati agli atti e che, già sottoscritti dalle parti per accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Progetto del Servizio;
- Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

ART. 3 – DURATA

Il presente contratto avrà durata di 24 mesi, decorrenti dal 01/01/2023 e con scadenza il 31/12/2024. E' fatta salva la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, fino al 31/12/2026. Almeno tre mesi prima della scadenza, il Committente invierà apposita comunicazione in merito all'Appaltatore. Il Broker dovrà inoltre garantire al termine della prestazione contrattuale tutte le attività necessarie al corretto subentro del nuovo Broker contraente, senza per questo poter pretendere alcuna remunerazione ulteriore.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per l'Unione Val d'Enza alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).

Si ribadisce che le percentuali che verranno riconosciute al broker dalle compagnie assicurative, sul premio imponibile di polizza, delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza sono pari a sono pari a:

- RCA: 5,00%;
- CVT: 5,00%;
- Infortuni: 10,00%;
- RCT/O: 10,00%;
- Tutela Legale: 10,00%;
- RC Patrimoniale: 10,00%;

Le percentuali sopra indicate verranno applicate anche ai contratti assicurativi che verranno affidati dopo la scadenza delle attuali polizze, così come ad eventuali nuove polizze per rischi ad oggi non assicurati, verrà applicata la provvigione del 10%.

Pertanto l'importo contrattuale, del primo periodo certo (01/01/2023 – 31/12/2024), è pari ad € 5.361,44.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d. Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e come tale esplicitamente escluso dall'applicazione del citato comma 3.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il broker, con propri mezzi ed organizzazione, metterà a disposizione dell'Ente i propri servizi, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte all'art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Si precisa che l'elenco è meramente indicativo e non esaustivo.

Per quanto esposto al precedente punto, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, impiegando, in particolare, risorse organizzative, umane e supporti informatici di entità non inferiore, per quantità e qualità, a quelle indicate in sede di offerta.

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente Unico nei confronti dell'Unione per il servizio oggetto del presente Contratto. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere. Il broker dovrà anche individuare un sostituto del Referente, anch'esso adeguatamente preparato, che, in assenza di quest'ultimo, ne faccia le veci.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le Parti convengono che resta in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al precedente punto, L'Unione Val d'Enza autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.

ART. 7 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE – PAGAMENTO DEI PREMI

Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell'attività di consulenza e/o d'intermediazione del broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure a evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al broker, restando a esclusivo onere e impegno di quest'ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle Compagnie di assicurazione.

Il broker sarà responsabile e terrà indenne l'Unione Val d'Enza da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.

E' fatta salva ogni eventuale diversa soluzione di pagamento dei premi, da concordarsi per iscritto caso per caso.

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Broker affidatario dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando l'Ente da qualsiasi pretesa da parte della Compagnia di Assicurazione.

L'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all'agenzia di Brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto dell'Unione Val d'Enza, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker si impegna a rilasciare all'Unione Val d'Enza le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Gli obblighi reciproci, sia del Broker sia della Stazione Appaltante, sono dettagliatamente descritti all'art. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER E INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'unione Val d'Enza e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri;
- qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi amministrativi competenti, dei funzionari preposti al servizio, l'Unione Val d'Enza avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Il broker è altresì responsabile dei casi di cui all'Art. 10 del Capitolato Speciale e, ai sensi dello stesso Art. 10, l'Unione Val d'Enza ha diritto al riconoscimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal d. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Per l'applicazione delle penali si rimanda all'Art. 10 del Capitolato Speciale.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

Come indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Broker dovrà essere in possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D.Lgs 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 1.000.000,00 per ciascun sinistro ed € ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità. Agli atti è conservata copia della polizza su indicata n. XXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avente un massimale di € XXXXXXXXXXXXXXX per ciascun sinistro e di € XXXXXXXXXXXXXXX per ciascuna annualità.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, il Broker ha presentato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. n. 31/2018. Polizza XXXXXXXXX n. XXXXXXXXX del XXXXXXXXX, per Euro XXXXXXXXXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXXXXXXX La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 11 del citato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54, del d. Lgs. 30/03/01, n. 165 e del Codice di comportamento dell'Unione Val d'Enza approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 87 del 15/09/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titoli, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra indicati atti.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 12 del Capitolato Speciale, il Broker assume, nell'ambito della presente procedura, identificata con CIG MASTER XXXXXXXXXXXX e CIG DERIVATO XXXXXXXXXXXX, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato con nota del XXXXXX il/i conto/i corrente/i dedicato/i e il/i nominativo/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. così come anche specificato all'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti prestano il proprio consenso reciproco al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli a terzi e comunque in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE 2016/679 l'Appaltatore è nominato con il presente atto responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in carico al responsabile del trattamento, in particolare quelli indicati all'art. 28 e all'art. 30, comma 2 del Regolamento, e si obbliga a rispettarli e a vigilare sull'operato delle persone incaricate del trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e a mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 oltre che a collaborare alle attività di revisione, comprese le ispezioni, del Committente o di un altro soggetto da questi incaricato. L'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla vigente normativa.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dell'"Accordo per il trattamento dei dati personali" allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro i limiti indicati nei documenti di gara, qualora l'Appaltatore abbia indicato nel Documento di Gara Unico Europeo la volontà di ricorrere al subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare, previa autorizzazione dell'Unione Val d'Enza.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Il Committente ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto, ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile. Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Committente potrà risolvere il contratto, rimanendo fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'Art. 13 del Capitolato:

- La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi, di cui all'art. 109 del d. Lgs. 07/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private);
- In caso di cessione dell'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- L'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- La circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- La violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal Capitolato;
- Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- Sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- Qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato/rinnovato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- L'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate.

Nei casi suddetti l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento del danno per l'eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, salvo quanto di seguito precisato, con comunicazione del Committente mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, su richiesta, è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all'attivazione dello stesso da parte del nuovo gestore. L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 17 – RECESSO

Il Committente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore o modifica dei presupposti giuridici o legislativi, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno dieci giorni. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'attività correttamente prestata ed al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio, fino alla cessazione dell'attività. Il recesso potrà essere totale, e riguardare quindi tutte le prestazioni dedotte nel contratto, oppure potrà essere parziale e riguardare solo una o più delle tipologie di prestazioni. Al presente contratto si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, previo atto del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al medesimo Committente.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa è a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 ed è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1972 nr. 642.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, il Committente e l'Appaltatore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Committente: Unione Val d'Enza (CF 91144560355) presso la sede legale in Montecchio Emilia (RE), Via D.P. Borghi n. 12;
- Appaltatore: XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ'

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto d'appalto si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate, oltre che alle norme e disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato da me, dott. _____, Segretario dell'Unione Val d'Enza redatto, letto ai comparenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna con me Segretario qui di seguito, e negli allegati richiamati all'art. 2, dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, che già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

- 1) F.to _____ titolare di firma digitale, rilasciata da _____ con certificato di sottoscrizione valevole al ___/___/___ come da me accertato mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;
- 2) F.to sig. _____, titolare di firma digitale, rilasciata da _____ con certificato di sottoscrizione valevole sino al ___/___/20___ come da me accertato mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;
- 3) F. _____, Segretario dell'Unione Val d'Enza titolare di firma digitale, rilasciata da _____, con certificato di sottoscrizione valevole ___/___/20___.

Allegato: **Accordo per il trattamento dei dati personali:**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante al contratto REP. *** del **/**/20** stipulato tra il Committente e ***** ***** di seguito denominato Appaltatore, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le parti convengono quanto segue:

1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Committente

L'Appaltatore, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Committente, garantisce che:

- tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato tra le parti per iscritto, agendo esclusivamente sulla base delle istruzioni fornite dal Committente;
- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dal Committente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

-
- non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle relative all'esecuzione del contratto, anche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
 - prima di iniziare ogni trattamento informerà il Committente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Committente si ponga in violazione della normativa applicabile.

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste di soggetti interessati, l'Appaltatore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Committente dei dati personali dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Committente, dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali, su richiesta del Committente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento su richiesta del Committente.

Il Responsabile del trattamento garantisce e fornisce al Committente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere richieste dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, comprese i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto dell'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta del Committente, un registro dei trattamenti dei dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Committente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento:

- deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per conto proprio;
- deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;

- conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e da attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema";
- deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti dal Committente, specificatamente per prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

L'Appaltatore assicura massima cooperazione ed assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Committente per affrontare eventuali rischi identificati. In linea con i principi di privacy by design e privacy by default il Responsabile del trattamento, per impostazione predefinita, a tratta esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento e che, in particolare, non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti. Il Responsabile del trattamento da esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e privacy by default adottate dal Committente.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Committente. Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Accordo, costituente parte integrante del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi "sub-responsabili"), previa informazione del Committente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle previste nel presente Accordo; a tal fine l'Appaltatore sottoscrive con gli eventuali sub-responsabili apposito Accordo scritto. In tutti i casi l'Appaltatore si assume la responsabilità nei confronti del Committente per qualsiasi violazione o omissione realizzati dagli eventuali sub-responsabili o da altri

soggetti terzi incaricati dagli stessi, indipendentemente dal fatto che l'Appaltatore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali deviranti da tali violazioni od omissioni.

6. Cancellazione dei dati personali

L'Appaltatore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Committente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati. Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione del Committente, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà del Committente.

7. Indagini dell'Autorità e reclami

L'Appaltatore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del regolamento, deve comunicare mezzo PEC al Committente nel minore tempo possibile e comunque entro 24 ore da quanto ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle riguardanti gli eventuali sub-responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach* oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie ed il numero approssimativo di interessati;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la violazione della sicurezza, comprese quelle per mitigare gli effetti negativi.

L'Appaltatore deve fornire tutto il supporto necessario al Committente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, allo scopo di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa. L'Appaltatore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza ottenuto il consenso scritto del Committente.

8. Responsabilità e manleve

L'Appaltatore tiene indenne e solleva il Committente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle imputabili agli eventuali sub-responsabili nominati ai sensi del punto 6.

A fronte di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore:

- avverte prontamente e per iscritto il Committente;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Committente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Committente;
- fornisce al Committente tutta l'assistenza che potrebbe richiedere nella gestione del reclamo.